

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Decisione n. 1469/2002/CECA della Commissione, dell'8 luglio 2002, relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dal Kazakistan** 1

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2002/654/CECA:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'8 luglio 2002, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Repubblica di Kazakistan sul commercio di taluni prodotti di acciaio [notificata con il numero C(2002) 2489]** 19
- Accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Repubblica di Kazakistan sul commercio di taluni prodotti di acciaio** 20

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE N. 1469/2002/CECA DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2002

relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dal
Kazakistan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio, deliberante all'unanimità,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2000 e nel 2001, gli scambi con la Repubblica di Kazakistan di taluni prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono stati disciplinati da un accordo ⁽¹⁾.
- (2) La Comunità ha concluso un altro accordo con il Kazakistan sul commercio di taluni prodotti di acciaio contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Detto accordo tiene conto dell'andamento delle relazioni tra le parti ⁽²⁾.
- (3) L'accordo stabilisce i limiti quantitativi per l'immissione in libera pratica nella Comunità di alcuni prodotti di acciaio nel periodo 2002 — 2004 e fornisce un quadro per l'abolizione delle restrizioni quantitative purché siano rispettate determinate condizioni, segnatamente laddove siano state istituite, per i prodotti di acciaio contemplati dall'accordo, discipline compatibili in materia di concorrenza, aiuti di Stato e tutela dell'ambiente.
- (4) Si devono fornire i mezzi necessari per amministrare l'accordo all'interno della Comunità, tenendo conto dell'esperienza acquisita con l'accordo precedente.
- (5) Occorre garantire il controllo dell'origine dei prodotti in questione e l'instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa.

(6) Per la corretta applicazione dell'accordo, occorre imporre una licenza comunitaria d'importazione per l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione, nonché instaurare un sistema di gestione della concessione di dette licenze.

(7) I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non vanno imputati sui limiti fissati per i medesimi prodotti.

(8) Per evitare che si superino detti limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d'importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell'ambito del limite quantitativo in questione.

(9) L'accordo istituisce un sistema di cooperazione tra la Repubblica di Kazakistan e la Comunità per evitare l'elusione mediante trasbordo, deviazioni o altri sistemi. È stata stabilita una procedura di consultazione secondo la quale si può concordare con il paese interessato un adeguamento equivalente del limite quantitativo corrispondente quando risulti che le disposizioni dell'accordo sono state eluse. La Repubblica di Kazakistan ha accettato di prendere le misure necessarie per garantire la rapida applicazione di qualsiasi adeguamento. In mancanza di un accordo con il paese fornitore entro il termine previsto, la Comunità può applicare l'adeguamento equivalente quando l'elusione sia dimostrata in modo inequivocabile.

(10) A decorrere dal 1° gennaio 2002, le importazioni dei prodotti contemplati dalla presente decisione sono soggette a licenza in virtù della decisione modificata 2001/934/CECA ⁽³⁾. A norma dell'accordo CECA sui prodotti di acciaio, i quantitativi in questione vanno imputati sui limiti stabiliti per il 2002 nella decisione suddetta,

⁽¹⁾ GU L 342 del 31.12.1999, pag. 54.

⁽²⁾ Cfr. pag. 20 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 78.

DECIDE:

Articolo 3

Articolo 1

Campo di applicazione

1. La presente decisione si applica alle importazioni dei prodotti di acciaio elencati nell'allegato I originari della Repubblica di Kazakistan.
2. Ai fini del paragrafo 1, detti prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'allegato I.
3. La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC). Le procedure di applicazione del presente paragrafo sono definite nella parte I dell'allegato II.
4. L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.
5. Le procedure di controllo dell'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite dalle disposizioni degli allegati II e III e dalla normativa comunitaria vigente.

Articolo 2

Limiti quantitativi

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I, originari della Repubblica di Kazakistan, è soggetta ai limiti quantitativi annuali fissati nell'allegato IV. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I originari della Repubblica di Kazakistan è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 4.

Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dal paese esportatore.

2. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate autorizzazioni d'importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti rilasciano autorizzazioni d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per i gruppi di prodotti di acciaio corrispondenti al paese fornitore, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità.

3. Le importazioni dei prodotti soggette a licenza dal 1° gennaio 2002 in virtù della decisione modificata 2001/934/CECA vengono imputate sui limiti quantitativi per il 2002 indicati nell'allegato IV.

4. Ai fini della presente decisione e a decorrere dalla sua data di applicazione, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.

Regime sospensivo

1. I limiti quantitativi di cui all'allegato IV non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).
2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2 e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato nell'allegato IV.

Articolo 4

Norme specifiche per la gestione dei limiti quantitativi comunitari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni d'importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione d'importazione, corredate delle licenze di esportazione originali, da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza»).
2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza d'esportazione, l'anno contingente e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.
3. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.
4. Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l'intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo di prodotti. Inoltre, la Commissione prende immediatamente contatto con le autorità kazake nei casi in cui le richieste notificate superino i limiti, al fine di ottenere chiarimenti e di trovare rapidamente una soluzione.
5. Le autorità competenti avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione d'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.
6. Le autorizzazioni d'importazione e i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente all'allegato II.
7. Le competenti autorità degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di autorizzazioni d'im-

portazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze d'esportazione siano state revocate o annullate dalle competenti autorità kazake. Tuttavia, se la Commissione o le competenti autorità di uno Stato membro sono state informate dalle competenti autorità kazake della revoca o dell'annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati sul limite quantitativo dell'anno durante il quale sono stati spediti i prodotti.

8. La Commissione può adottare qualsiasi misura necessaria all'esecuzione del presente articolo.

Articolo 5

Statistiche

1. Per i prodotti di acciaio di cui all'allegato I, gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione, entro un mese dalla fine di ciascun mese, i quantitativi totali immessi in libera pratica nel mese in questione indicando il codice della nomenclatura combinata e le unità statistiche, incluse le eventuali unità supplementari, del codice stesso. Le importazioni vengono suddivise secondo le procedure statistiche in vigore.

2. Per poter seguire l'andamento del mercato dei prodotti contemplati dalla presente decisione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, prima del 31 marzo di ogni anno, i dati statistici relativi alle importazioni dell'anno precedente.

Articolo 6

Elusione

1. Quando, a seguito di un'indagine svolta conformemente alla procedura di cui all'allegato III, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone provano che alcuni prodotti elencati nell'allegato I, originari della Repubblica di Kazakistan, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'avvio di consultazioni al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente dei corrispondenti limiti quantitativi.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì l'8 luglio 2002.

2. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alla Repubblica di Kazakistan di prendere a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette possano essere operati nell'anno della richiesta di consultazione oppure nell'anno successivo, quando il limite quantitativo per l'anno in corso è esaurito, sempreché l'elusione sia irrefutabilmente dimostrata.

3. Se la Comunità e la Repubblica di Kazakistan non giungono ad una soluzione soddisfacente e la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari della Repubblica di Kazakistan.

Articolo 7

Disposizioni finali

Le eventuali modifiche degli allegati necessarie per tener conto della conclusione, della modifica o della scadenza di accordi con la Repubblica di Kazakistan, di adeguamenti dei limiti quantitativi in conformità delle disposizioni pertinenti dell'accordo CECA acciaio con la Repubblica di Kazakistan o degli emendamenti apportati alla normativa comunitaria in materia di statistiche, di regimi doganali o di regimi comuni all'importazione sono adottate dalla Commissione europea.

Articolo 8

La presente decisione non costituisce in alcun modo una deroga alle disposizioni dell'accordo CECA acciaio sul commercio di alcuni prodotti di acciaio concluso dalla Comunità con la Repubblica di Kazakistan, che prevalgono in caso di conflitto.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

KAZAKISTAN

SA PRODOTTI LAMINATI PIATTI	7209 17 90
	7209 18 10
	7209 18 91
SA1. Arrotolati	7209 18 99
	7209 25 00
7208 10 00	7209 26 10
7208 25 00	7209 26 90
7208 26 00	7209 27 10
7208 27 00	7209 27 90
7208 36 00	7209 28 10
7208 37 90	7209 28 90
7208 38 90	7209 90 10
7208 39 90	
	7210 11 10
7211 14 10	7210 12 11
7211 19 20	7210 12 19
	7210 20 10
7219 11 00	7210 30 10
7219 12 10	7210 41 10
7219 12 90	7210 49 10
7219 13 10	7210 50 10
7219 13 90	7210 61 10
7219 14 10	7210 69 10
7219 14 90	7210 70 31
	7210 70 39
7225 20 20	7210 90 31
7225 30 00	7210 90 33
	7210 90 38
<i>SA1a. Arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione</i>	7211 14 90
	7211 19 90
7208 37 10	7211 23 10
7208 38 10	7211 23 51
7208 39 10	7211 29 20
	7211 90 11
SA2. Lamiera pesante	7212 10 10
	7212 10 91
7208 40 10	7212 20 11
7208 51 10	7212 30 11
7208 51 30	7212 40 10
7208 51 50	7212 40 91
7208 51 91	7212 50 31
7208 51 99	7212 50 51
7208 52 10	7212 60 11
7208 52 91	7212 60 91
7208 52 99	
7208 53 10	7219 21 10
	7219 21 90
7211 13 00	7219 22 10
	7219 22 90
	7219 23 00
SA3. Altri prodotti laminati piatti	7219 24 00
	7219 31 00
7208 40 90	7219 32 10
7208 53 90	7219 32 90
7208 54 10	7219 33 10
7208 54 90	7219 33 90
7208 90 10	7219 34 10
	7219 34 90
7209 15 00	7219 35 10
7209 16 10	7219 35 90
7209 16 90	
7209 17 10	7225 40 80

ALLEGATO II

PARTE I

CLASSIFICAZIONE

Articolo 1

La classificazione dei prodotti di acciaio contemplati dalla presente decisione si basa sulla nomenclatura combinata (NC).

Articolo 2

Su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, la sezione Nomenclatura tariffaria e statistica del Comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato dall'articolo 252 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾, esamina senza indugio, conformemente alle disposizioni dei regolamenti suddetti, tutte le questioni relative alla classificazione dei prodotti contemplati dalla presente decisione nella nomenclatura combinata onde classificarli nel gruppo di prodotti corrispondente.

Articolo 3

La Commissione informa la Repubblica di Kazakistan di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) riguardante i prodotti contemplati dalla presente decisione al momento dell'adozione da parte delle competenti autorità della Comunità.

Articolo 4

La Commissione informa le competenti autorità kazake di tutte le decisioni adottate conformemente alle procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti contemplati dalla presente decisione, entro e non oltre un mese dalla loro adozione. Tale comunicazione comprende:

- a) una descrizione dei prodotti;
- b) il gruppo di prodotti corrispondente e il codice della nomenclatura combinata (NC);
- c) i motivi che giustificano la decisione.

Articolo 5

1. Se una decisione di classificazione adottata conformemente alle procedure comunitarie vigenti modifica un metodo di classificazione o un gruppo di prodotti nel quadro della presente decisione, le competenti autorità degli Stati membri concedono un preavviso di 30 giorni dalla data della notifica della Commissione prima di applicare la decisione.

2. I prodotti spediti anteriormente alla data di applicazione della decisione rimangono soggetti al metodo di classificazione precedente purché siano presentati all'importazione entro 60 giorni da questa data.

Articolo 6

Se una decisione di classificazione adottata in conformità delle procedure comunitarie di cui all'articolo 5 del presente allegato riguarda un gruppo di prodotti soggetto a limite quantitativo, la Commissione avvia senza indugio consultazioni in conformità dell'articolo 9 della presente decisione al fine di raggiungere un accordo sui necessari adeguamenti dei limiti quantitativi corrispondenti di cui all'allegato IV.

Articolo 7

1. Fatta salva qualsiasi altra disposizione in materia, in caso di divergenza tra la classificazione indicata nella documentazione necessaria per l'importazione dei prodotti oggetto della presente decisione e la classificazione stabilita dalle competenti autorità dello Stato membro importatore, le merci in questione vengono assoggettate provvisoriamente al regime d'importazione che ad esse si applica conformemente alla presente decisione sulla base della classificazione stabilita dalle suddette autorità.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

2. Le competenti autorità degli Stati membri informano la Commissione dei casi di cui al paragrafo 1 indicando in particolare:

- i quantitativi di prodotti,
- il gruppo di prodotti che figura nella documentazione d'importazione e quello registrato dalle autorità competenti,
- il numero della licenza di esportazione e la categoria indicata.

3. Le competenti autorità degli Stati membri non rilasciano nuove autorizzazioni d'importazione per i prodotti di acciaio soggetti a un limite quantitativo comunitario indicato nell'allegato IV in seguito alla riclassificazione finché non hanno avuto conferma dalla Commissione che i quantitativi da importare sono disponibili secondo la procedura di cui all'articolo 4 della decisione.

4. La Commissione notifica ai paesi esportatori interessati i casi di cui al presente articolo.

Articolo 8

Nei casi di cui all'articolo 7, nonché in circostanze analoghe segnalate dalle competenti autorità kazake, la Commissione avvia, se necessario, consultazioni con la Repubblica di Kazakistan onde giungere a un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 9

Di concerto con le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri importatori e della Repubblica di Kazakistan, la Commissione può determinare, nei casi di cui all'articolo 8, la classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 10

Qualora un caso di divergenza di cui all'articolo 7 non possa essere risolto in conformità dell'articolo 9, la Commissione adotta, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87, una misura che stabilisce la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata.

PARTE II

SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

(per la gestione dei limiti quantitativi)

Articolo 11

1. Le competenti autorità kazake rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato IV fino a concorrenza dei suddetti limiti.

2. L'originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall'importatore per il rilascio dell'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 14.

Articolo 12

1. La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell'appendice I del presente allegato e attesta, tra l'altro, che il quantitativo di prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.

2. Ciascuna licenza di esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell'allegato I.

Articolo 13

Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per l'anno in cui i prodotti oggetto della licenza di esportazione sono stati spediti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione.

Articolo 14

1. Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell'articolo 4 della decisione, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le competenti autorità degli Stati membri rilasciano

un'autorizzazione d'importazione entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza di esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza. Le autorizzazioni d'importazione vengono rilasciate dalle competenti autorità dello Stato membro di destinazione indicato sulla licenza di esportazione a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell'articolo 4 della decisione, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.

2. Le autorizzazioni d'importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le competenti autorità di uno Stato membro possono prolungare la durata di validità di un ulteriore periodo non superiore a due mesi. Tali proroghe vengono notificate alla Commissione. In casi eccezionali, l'importatore può chiedere una seconda proroga, che può essere concessa solo mediante una decisione presa secondo la procedura di cui all'articolo 7 della decisione.

3. Per le autorizzazioni d'importazione si deve utilizzare il formulario che figura nell'appendice II del presente allegato. Esse sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.

4. La dichiarazione o la richiesta presentata dall'importatore per ottenere l'autorizzazione d'importazione deve contenere:

- a) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;
- b) il nome e l'indirizzo completo dell'importatore;
- c) la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) NC;
- d) il paese d'origine delle merci;
- e) il paese di spedizione;
- f) il gruppo di prodotti e il quantitativo, espresso nell'unità appropriata, come indicato nell'allegato IV della decisione per i prodotti in questione;
- g) il peso netto per ogni voce della nomenclatura combinata;
- h) il valore CIF dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce NC (come indicato nella casella 13 della licenza di esportazione);
- i) se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati;
- j) se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto;
- k) la data e il numero della licenza di esportazione;
- l) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;
- m) la data e la firma dell'importatore.

5. Gli importatori non sono tenuti a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale oggetto di un'autorizzazione d'importazione.

Articolo 15

La validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità e ai quantitativi indicati nelle licenze di esportazione rilasciate dalle competenti autorità kazake in base alle quali sono state rilasciate le autorizzazioni d'importazione.

Articolo 16

Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 17

1. Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze di esportazione rilasciate dalla Repubblica di Kazakistan per un determinato gruppo di prodotti in un qualsiasi anno dell'accordo superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, alle autorità che rilasciano le licenze negli Stati membri viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione.

2. Le competenti autorità di uno Stato membro rifiutano di rilasciare autorizzazioni d'importazione per i prodotti originari della Repubblica di Kazakistan non coperti da licenze di esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente allegato.

PARTE III

DISPOSIZIONI COMUNI*Articolo 18*

1. La licenza di esportazione di cui all'articolo 11 del presente allegato e il certificato di origine (modello allegato) possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese.

2. Se i documenti di cui sopra sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.

3. Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti e i certificati di origine devono misurare 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4. Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'importazione secondo le disposizioni della presente decisione.

5. Ogni licenza di esportazione o documento equivalente deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

6. Detto numero è composto dai seguenti elementi:

— due lettere che indicano il paese esportatore: KZ = Repubblica di Kazakistan,

— due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:

BE = Belgio

DK = Danimarca

DE = Germania

EL = Grecia

ES = Spagna

FR = Francia

IE = Irlanda

IT = Italia

LU = Lussemburgo

NL = Paesi Bassi

AT = Austria

PT = Portogallo

FI = Finlandia

SE = Svezia

GB = Regno Unito

— un numero di una cifra che indica l'anno contingentale, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio 2 per il 2002,

— un numero di due cifre che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore,

— un numero di cinque cifre, da 00 001 a 99 999, assegnato allo Stato membro di destinazione.

Articolo 19

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «issued retrospectively».

Articolo 20

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicate».

I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

PARTE IV

LICENZA D'IMPORTAZIONE COMUNITARIA — MODULO COMUNE*Articolo 21*

1. I moduli utilizzati dalle competenti autorità degli Stati membri (elenco accluso al presente allegato) per il rilascio delle autorizzazioni d'importazione di cui all'articolo 14 devono essere conformi al modello di licenza d'importazione che figura nell'appendice II al presente allegato.

2. I moduli delle licenze d'importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata «esemplare per il destinatario» e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata «esemplare per l'autorità competente» e recante il n. 2, viene conservata dall'autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all'esemplare n. 2 per scopi amministrativi.

3. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m². Il formato è di 210 × 297 mm e l'interlinea dattilografata di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli, che possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione.

5. Al momento del rilascio, le licenze d'importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero della licenza d'importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all'articolo 4.

6. Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.

7. Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente.

8. Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all'imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni (ad esempio, 1 000 EUR).

9. Sul retro degli esemplari n. 1 e 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d'importazione, o dalle competenti autorità amministrative all'atto del rilascio degli estratti.

Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all'imputazione devono apporre il timbro in modo che si trovi per metà sulla licenza o sull'estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.

10. Le licenze d'importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

11. In caso di assoluta necessità, le competenti autorità degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

Appendice I

LICENZA DI ESPORTAZIONE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	ORIGINALE		2. N.	
	3. Anno		4. Gruppo di prodotti	
5. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)	LICENZA DI ESPORTAZIONE (Prodotti CECA)			
	6. Paese di origine		7. Paese di destinazione	
8. Luogo e data di spedizione — mezzo di trasporto	9. Precisazioni supplementari			
10. Designazione delle merci — Fabbricante	11. Codice NC	12. Quantità ⁽¹⁾	13. Valore fob ⁽²⁾	
<p>14. Certificazione dell'autorità competente</p> <p>Il sottoscritto certifica che le merci sopra descritte sono state imputate sul limite quantitativo fissato per l'anno indicato nella casella n. 3 per il gruppo di prodotti indicato nella casella n. 4 nel quadro delle disposizioni che disciplinano il commercio di prodotti CECA con la Comunità europea</p>				
15. Autorità competente (nome, indirizzo completo, paese)	Luogo data <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (Firma) (Timbro) </div>			

⁽¹⁾ Indicare il peso netto (kg) e il quantitativo nell'unità prescritta, se diverso dal peso netto.

⁽²⁾ Nella valuta del contratto di vendita.

LICENZA DI ESPORTAZIONE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	COPIA		2. N.	
	3. Anno		4. Gruppo di prodotti	
5. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)	LICENZA DI ESPORTAZIONE (Prodotti CECA)			
	6. Paese di origine		7. Paese di destinazione	
8. Luogo e data di spedizione — mezzo di trasporto	9. Precisazioni supplementari			
10. Designazione delle merci — Fabbricante	11. Codice NC	12. Quantità ⁽¹⁾	13. Valore fob ⁽²⁾	
14. Certificazione dell'autorità competente Il sottoscritto certifica che le merci sopra descritte sono state imputate sul limite quantitativo fissato per l'anno indicato nella casella n. 3 per il gruppo di prodotti indicato nella casella n. 4 nel quadro delle disposizioni che disciplinano il commercio di prodotti CECA con la Comunità europea				
15. Autorità competente (nome, indirizzo completo, paese)	Luogo data			
	(Firma)		(Timbro)	

⁽¹⁾ Indicare il peso netto (kg) e il quantitativo nell'unità prescritta, se diverso dal peso netto.
⁽²⁾ Nella valuta del contratto di vendita.

Appendice II

CERTIFICATO DI ORIGINE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	ORIGINALE		2. N.	
	3. Anno		4. Gruppo di prodotti	
5. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)	CERTIFICATO DI ORIGINE (Prodotti CECA)			
	6. Paese di origine		7. Paese di destinazione	
8. Luogo e data di spedizione — mezzo di trasporto	9. Precisazioni supplementari			
10. Designazione delle merci — Fabbricante	11. Codice NC	12. Quantità ⁽¹⁾	13. Valore fob ⁽²⁾	
14. Certificazione dell'autorità competente Il sottoscritto certifica che le merci sopra descritte sono state imputate sul limite quantitativo fissato per l'anno indicato nella casella n. 3 per il gruppo di prodotti indicato nella casella n. 4 nel quadro delle disposizioni che disciplinano il commercio di prodotti CECA con la Comunità europea				
15. Autorità competente (nome, indirizzo completo, paese)	Luogo data (Firma) (Timbro)			

⁽¹⁾ Indicare il peso netto (kg) e il quantitativo nell'unità prescritta, se diverso dal peso netto.

⁽²⁾ Nella valuta del contratto di vendita.

CERTIFICATO DI ORIGINE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	COPIA		2. N.	
	3. Anno		4. Gruppo di prodotti	
5. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)	CERTIFICATO DI ORIGINE (Prodotti CECA)			
	6. Paese di origine		7. Paese di destinazione	
8. Luogo e data di spedizione — mezzo di trasporto	9. Precisazioni supplementari			
10. Designazione delle merci — Fabbricante	11. Codice NC	12. Quantità ⁽¹⁾	13. Valore fob ⁽²⁾	
14. Certificazione dell'autorità competente Il sottoscritto certifica che le merci sopra descritte sono state imputate sul limite quantitativo fissato per l'anno indicato nella casella n. 3 per il gruppo di prodotti indicato nella casella n. 4 nel quadro delle disposizioni che disciplinano il commercio di prodotti CECA con la Comunità europea				
15. Autorità competente (nome, indirizzo completo, paese)	Luogo data			
	(Firma)		(Timbro)	

(¹) Indicare il peso netto (kg) e il quantitativo nell'unità prescritta, se diverso dal peso netto.
 (²) Nella valuta del contratto di vendita.

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Services licences
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Fax: (32-2) 230 83 22

Ministerie van Economische Zaken
Bestuur van de Economische Betrekkingen
Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax: (32-2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Vejlsovej 29
DK-8600 Silkeborg
Fax (45) 35 45 64 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn 1
Fax: (49-6196) 942 26

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων
Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Φαξ: (30 10) 328 60 94

ESPAÑA

Ministerio de Economía
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Fax: + (34) 915 63 18 23/913 49 38 31

FRANCE

Setice
8, rue de la Tour-des-Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Fax: (33) 155 07 46 69

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment
Import/ Export Licensing, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Fax: (353-1) 631 28 26

ITALIA

Ministero delle Attività produttive
Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi
Viale America, 341
I-00144 Roma
Fax: (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Fax: (352) 46 61 38

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
9700 RD Groningen
Nederland
Fax: (31) 505 26 06 98
m.i.v. 18.1.2002
Fax: (31) 505 23 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Außenwirtschaftsadministration
Landstrasser Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Fax: + 43-1-711 00/8386

PORTUGAL

Ministério da Economia
Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais
Alfândega de Lisboa, Largo do Terreiro do Trigo
P-1100 Lisboa
Fax: (351-21) 881 42 61

SUOMI

Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Faksi: (358-9) 614 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax: (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House, West Precinct
Billingham
Cleveland
TS23 2NF
United Kingdom
Fax: (44) 1642 533 557

ALLEGATO III

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 1

La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità della Repubblica di Kazakistan competenti per il rilascio dei certificati di origine e delle licenze di esportazione nonché i modelli dei timbri utilizzati da dette autorità.

Articolo 2

Per i prodotti di acciaio soggetti al sistema di duplice controllo, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ogni mese, i quantitativi totali, espressi nell'unità appropriata e suddivisi per paese di origine e per gruppo di prodotti, per i quali sono state rilasciate autorizzazioni d'importazione nel corso del mese precedente.

Articolo 3

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le competenti autorità della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

In tal caso, le competenti autorità comunitarie rinviando il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle competenti autorità governative del Kazakistan indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine.

3. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma del paragrafo 1 vengono comunicati entro tre mesi alle competenti autorità comunitarie. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate nella Comunità a norma della presente decisione. Le competenti autorità della Comunità possono inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci ⁽¹⁾.

4. Se dalle verifiche emergono abusi o gravi irregolarità nell'uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione, che trasmette le informazioni agli altri Stati membri. La Comunità può decidere che le importazioni dei prodotti in questione nel suo territorio devono essere accompagnate da un certificato di origine kazaka ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato II.

5. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

Articolo 4

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 2 o dalle informazioni in possesso delle competenti autorità della Comunità risulta una violazione delle disposizioni della presente decisione, le suddette autorità chiedono al Kazakistan di svolgere le indagini del caso o di prendere disposizioni in tal senso riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con la presente decisione. I risultati delle indagini vengono comunicati alle competenti autorità della Comunità insieme a tutte le altre informazioni pertinenti che consentono di stabilire la vera origine delle merci.

⁽¹⁾ Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, l'autorità governativa competente di ogni paese esportatore deve conservare per almeno due anni le copie dei certificati nonché, eventualmente, i relativi documenti di esportazione.

2. A seguito delle misure prese a norma del presente allegato, le competenti autorità della Comunità possono scambiare con le autorità governative competenti della Repubblica di Kazakistan tutte le informazioni ritenute utili per prevenire la violazione delle disposizioni della presente decisione.
3. Qualora si accerti che le disposizioni della presente decisione sono state violate, la Commissione, che agisce secondo la procedura di cui all'articolo 7 della decisione, può prendere, con l'accordo della Repubblica di Kazakistan, le misure necessarie per impedire che tale violazione si ripeta.

Articolo 5

La Commissione coordina le azioni intraprese dalle competenti autorità degli Stati membri a norma del presente allegato. Le competenti autorità degli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti.

ALLEGATO IV

LIMITI QUANTITATIVI

(in tonnellate)

Prodotti	2002	2003	2004
SA. Prodotti laminati piatti			
SA1. Arrotolati	50 000	50 000	50 000
SA1a. Arrotolati destinati alla rilaminazione	5 000	5 000	5 000
SA2. Lamiera pesante	0	0	0
SA3. Altri prodotti laminati piatti	53 000	55 700	58 500

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2002

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Repubblica di Kazakistan sul commercio di taluni prodotti di acciaio

[notificata con il numero C(2002) 2489]

(2002/654/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo,

con il parere conforme del Consiglio, deliberante all'unanimità,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla decisione del Consiglio del 19 novembre 2001, la Commissione ha avviato negoziati con il governo della Repubblica di Kazakistan da cui è scaturito un accordo sul commercio di taluni prodotti di acciaio di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
- (2) L'accordo fissa limiti quantitativi per l'immissione in libera pratica nella Comunità di taluni prodotti di acciaio nel periodo 2002—2004,

Articolo 1

1. È approvato, a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'accordo con la Repubblica di Kazakistan sul commercio di taluni prodotti di acciaio.
2. Il testo dell'accordo ⁽¹⁾ è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente della Commissione è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo di cui all'articolo 1 al fine di impegnare la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2002.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Cfr. pag 20 della presente Gazzetta ufficiale.

ACCORDO

tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Repubblica di Kazakistan sul commercio di taluni prodotti di acciaio

LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI KAZAKISTAN,

dall'altra,

considerando quanto segue:

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in appresso denominata «Comunità») e il governo della Repubblica di Kazakistan (in appresso denominata «Kazakistan») desiderano promuovere un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti di acciaio tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Kazakistan.

L'accordo di partenariato e di cooperazione (in appresso denominato «APC») tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Kazakistan, dall'altra ⁽¹⁾, firmato il 23 gennaio 1995, è entrato in vigore il 1° luglio 1999.

Le parti ritengono opportuno concludere un'intesa onde assicurare la stabilità del commercio di detti prodotti di acciaio.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, dell'APC il commercio dei prodotti CECA è disciplinato dal titolo III dell'APC, ad eccezione dell'articolo 11.

Nel 2000 e nel 2001, gli scambi di determinati prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono stati disciplinati da un accordo tra le parti, che occorre sostituire con un nuovo accordo onde tener conto delle mutate relazioni fra di esse.

L'accordo consentirà di abolire le restrizioni quantitative al commercio di taluni prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sempreché siano soddisfatte determinate condizioni, segnatamente quelle relative alla concorrenza stabilite per i prodotti di acciaio contemplati dall'accordo.

L'accordo dovrebbe essere integrato dalla cooperazione tra le parti nel settore delle industrie siderurgiche, prevedendo adeguati scambi di informazioni in seno al gruppo di contatto CECA in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato e di cooperazione.

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI KAZAKISTAN:

I QUALI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Il presente accordo si applica:
 - a) al commercio dei prodotti di acciaio contemplati dal trattato CECA di cui all'allegato I, originari delle parti,
 - b) ai cascami ed avanzi di ferro della voce 7204 della nomenclatura combinata della CE.

2. Il commercio dei prodotti di acciaio contemplati dal trattato CECA ma non ripresi nell'allegato I non è soggetto a limiti quantitativi fatta salva l'applicazione delle disposizioni pertinenti dell'APC, in particolare quelle relative alle procedure anti-dumping e alle misure di salvaguardia.

3. Le disposizioni pertinenti dell'APC si applicano alle questioni non contemplate dal presente accordo.

Articolo 2

1. Il Kazakistan accetta di instaurare e di mantenere per ciascun anno di calendario limiti quantitativi per le sue esporta-

⁽¹⁾ GU L 196 del 28.7.1999, pag. 3.

zioni nella Comunità di prodotti di acciaio in conformità dell'allegato II. Dette esportazioni sono soggette a un sistema di duplice controllo le cui modalità sono specificate nel protocollo A.

2. Le parti ribadiscono l'impegno di liberalizzare integralmente il commercio dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I purché sussistano le condizioni di concorrenza.

3. Le parti non possono applicare tra di esse restrizioni quantitative, dazi doganali, tasse o misure analoghe all'esportazione di cascami ed avanzi di ferro della voce 7204 della nomenclatura combinata.

4. Le parti decidono che dal 1° gennaio 2002 all'entrata in vigore del presente accordo le importazioni nella CE dei prodotti kazaki di cui all'allegato I saranno detratte dai limiti quantitativi di cui all'allegato II.

5. Possono essere importati quantitativi superiori a quelli indicati nell'allegato II quando l'impossibilità per l'industria della CE di soddisfare la domanda interna provochi una penuria di uno o più prodotti di cui all'allegato I. Su richiesta dell'una o dell'altra parte, si tengono immediatamente consultazioni per determinare l'entità della penuria. Basandosi sull'esito delle consultazioni e su elementi di prova obiettivi, la CE avvia le proprie procedure interne onde aumentare i quantitativi indicati all'allegato II.

6. Qualora i paesi candidati aderiscano all'UE prima che sia concluso il presente accordo, le parti valuteranno l'opportunità di aumentare i limiti quantitativi di cui all'allegato II.

7. Ciascuna delle parti può chiedere, in qualsiasi momento, consultazioni in merito:

— ai livelli dei limiti quantitativi fissati nell'allegato II, in caso di deterioramento o di miglioramento sostanziale delle condizioni per i prodotti di cui all'allegato I,

— alla possibilità di trasferire i quantitativi non utilizzati da un gruppo di prodotti all'altro.

Articolo 3

1. Le importazioni nel territorio doganale della Comunità per la libera circolazione dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I sono soggette alla presentazione di una licenza d'esportazione rilasciata dalle autorità del Kazakistan e di un certificato di origine, conformemente alle disposizioni del protocollo A.

2. Le importazioni nel territorio doganale della Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I non sono soggette ai limiti quantitativi di cui all'allegato II purché si dichiari che tali

prodotti sono destinati ad essere riesportati, tali quali o previa trasformazione, al di fuori della Comunità nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.

3. I limiti quantitativi di cui all'allegato II non utilizzati nel corso di un anno di calendario possono essere riportati sui corrispondenti limiti quantitativi per l'anno di calendario successivo fino al 10 % del limite quantitativo corrispondente per l'anno in cui non sono stati utilizzati. Entro il 1° marzo dell'anno successivo, il Kazakistan notifica alla Comunità se intende avvalersi della presente disposizione.

4. Il limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti può essere adeguato una volta durante un anno di calendario, con l'accordo di entrambe le parti. Gli eventuali adeguamenti dei limiti quantitativi in seguito a trasferimenti riguardano unicamente l'anno di calendario in corso. All'inizio dell'anno di calendario successivo, si applicano i limiti quantitativi indicati nell'allegato II fatte salve le disposizioni del paragrafo 3. Se intende avvalersi della presente disposizione, il Kazakistan ne informa la Comunità entro e non oltre il 30 giugno.

Articolo 4

1. Al fine di garantire la massima efficacia possibile del sistema di duplice controllo e di ridurre al minimo le possibilità di abuso e di elusione,

— le autorità kazake notificano alle autorità della Comunità entro il 28 di ogni mese le licenze d'esportazione rilasciate nel corso del mese precedente;

— le autorità della Comunità notificano alle autorità kazake entro il 28 di ogni mese le autorizzazioni d'importazione rilasciate nel corso del mese precedente.

In caso di notevoli divergenze, ciascuna parte può richiedere, tenendo conto del tempo necessario per fornire tali informazioni, consultazioni che saranno avviate senza indugio.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, per garantire il buon funzionamento del presente accordo le parti decidono di prendere tutte le misure necessarie per la prevenzione, l'indagine e l'adozione di tutti gli opportuni provvedimenti giuridici e/o amministrativi onde combattere le elusioni mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo d'origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci oppure con altri mezzi. Le parti convengono pertanto di definire le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti.

3. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, una delle parti dovesse ritenere che si stia eludendo il presente accordo, essa può richiedere consultazioni con l'altra parte che saranno avviate senza indugio.

4. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 3, e su richiesta della Comunità, il Kazakistan provvede, previa presentazione di prove sufficienti dell'elusione, a far applicare tutti gli eventuali limiti quantitativi derivanti dalle consultazioni di cui al paragrafo 3 per l'anno di calendario nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni, conformemente al paragrafo 3, o per l'anno successivo se il limite per l'anno in corso è esaurito.

5. Qualora le parti non giungano a una soluzione reciprocamente soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 3, la Comunità ha il diritto, se esistono prove sufficienti che i prodotti di cui all'allegato I originari del Kazakistan sono stati importati eludendo il presente accordo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti quantitativi di cui all'allegato II.

6. Qualora, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 3, le parti non giungano a una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto, se viene sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione.

7. Le parti decidono di cooperare pienamente onde prevenire o risolvere tutti i problemi connessi all'elusione del presente accordo.

Articolo 5

1. I limiti quantitativi indicati all'allegato II per le importazioni nella Comunità di prodotti CECA di acciaio non saranno suddivisi dalla Comunità in quote regionali.

2. Le parti collaborano per prevenire variazioni repentine e pregiudizievoli delle correnti commerciali tradizionali nella Comunità. In caso di variazione repentina e pregiudizievole delle correnti commerciali tradizionali (comprese le concentrazioni regionali e le perdite dei fornitori tradizionali), la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.

3. Il Kazakistan si accerta che le esportazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I vengano ripartite nel modo più equo possibile su tutto l'anno. In caso di aumento repentino e pregiudizievole delle importazioni, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.

4. Oltre all'obbligo di cui al paragrafo 3, qualora le licenze rilasciate dalle autorità kazake abbiano raggiunto il 90 % dei limiti quantitativi per l'anno di calendario in questione, ciascuna parte può chiedere consultazioni riguardo ai limiti quan-

titativi per quell'anno. Le consultazioni si tengono senza indugio. In attesa dei risultati delle consultazioni, le autorità kazake possono continuare a rilasciare licenze d'esportazione per i prodotti contemplati dal presente accordo purché non superino i quantitativi di cui all'allegato II.

Articolo 6

1. Se un prodotto contemplato dal presente accordo viene importato dal Kazakistan nella Comunità in condizioni tali da recare o minacciare di recare notevole pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili, la Comunità fornisce al Kazakistan tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti, che avviano le consultazioni senza indugio.

2. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 1, non si giunge a un accordo entro 30 giorni dalla richiesta della Comunità, quest'ultima può prendere misure di salvaguardia a norma dell'APC.

3. Fatte salve le disposizioni del presente accordo, si applica l'articolo 13, paragrafo 6, dell'APC.

Articolo 7

1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC») e sulle relative modifiche. Le modifiche della nomenclatura combinata (NC) introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per i prodotti contemplati dal presente accordo e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi di cui all'allegato II.

2. L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità. Qualsiasi modifica delle norme sull'origine viene comunicata al Kazakistan e non riduce i limiti quantitativi di cui all'allegato II. Nel protocollo A figurano le procedure per il controllo dell'origine dei summenzionati prodotti.

Articolo 8

1. Fermo restando lo scambio periodico di informazioni sulle licenze d'esportazione e sulle autorizzazioni d'importazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente accordo, le parti decidono di scambiarsi a intervalli appropriati dati statistici completi sui prodotti di cui all'allegato I, tenendo conto dei periodi più brevi in cui vengono elaborati i dati in questione, che riguardano le licenze d'esportazione e le autorizzazioni d'importazione rilasciate ai sensi dell'articolo 3 del presente accordo, nonché le statistiche sulle importazioni e le esportazioni dei prodotti in questione.

2. Ciascuna parte può chiedere consultazioni in caso di notevoli discrepanze fra i dati scambiati.

Articolo 9

1. Ferme restando le disposizioni relative alle consultazioni previste in caso di circostanze specifiche dai precedenti articoli, su richiesta di una delle parti si avviano consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente accordo. Le consultazioni si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze fra le parti.

2. Quando il presente accordo prevede che le consultazioni si tengano senza indugio, le parti si impegnano ad utilizzare ogni mezzo a loro disposizione per raggiungere lo scopo.

3. A tutte le altre consultazioni si applicano le seguenti disposizioni:

- ogni richiesta di consultazioni viene notificata per iscritto all'altra Parte,
- se del caso, la richiesta è seguita entro un termine ragionevole da una relazione che illustri i motivi delle consultazioni,
- le consultazioni sono avviate entro un mese dalla data della richiesta,
- si deve giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile entro un mese dall'avvio delle consultazioni, a meno che il termine non venga prorogato di comune accordo fra le parti.

4. Possono inoltre tenersi, di comune accordo fra le parti, consultazioni supplementari specifiche.

Articolo 10

1. Le parti si prefiggono la liberalizzazione totale degli scambi di prodotti di acciaio e riconoscono che la compatibilità delle rispettive disposizioni in materia di concorrenza, aiuti di Stato e ambiente è di grande importanza per promuovere il commercio tra di esse. A tal fine, su richiesta del Kazakistan la Comunità gli fornisce assistenza tecnica per aiutarlo ad adottare e ad applicare disposizioni legislative compatibili con quelle adottate e applicare nella Comunità. Tale assistenza viene specificata nel quadro di progetti in cui le parti definiscono di comune accordo gli obiettivi, i mezzi e il calendario.

2. Le parti decidono di partecipare agli eventuali negoziati di accordi internazionali sugli aiuti di Stato e sulle sovvenzioni nel settore siderurgico.

Articolo 11

1. A decorrere dal 23 luglio 2002, data di scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità europea riprenderà tutti i diritti e obblighi conferiti alla CECA dal presente accordo.

2. Le parti decidono che l'accordo rimarrà in vigore anche dopo questa data, compresi tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono per le parti.

3. Dopo lo scadere del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il riferimento ai prodotti ivi contemplati contenuto nell'articolo 17 dell'APC verrà interpretato come un riferimento ai prodotti elencati nell'allegato III.

Articolo 12

1. Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma. Esso si applica fino al 31 dicembre 2004, sempreché non sia denunciato in conformità del paragrafo 3.

2. Ciascuna parte può proporre, in qualsiasi momento, modifiche al presente accordo che sono oggetto di consultazioni su richiesta di una delle parti.

3. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo, previa notifica con preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, l'accordo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso e i limiti quantitativi nella Comunità stabiliti nell'allegato 2 del presente accordo sono ridotti proporzionalmente fino alla data in cui entra in vigore la denuncia, a meno che le parti non decidano altrimenti di comune accordo.

4. Qualora il Kazakistan dovesse aderire all'OMC prima che scada il presente accordo, quest'ultimo sarà riesaminato anteriormente all'adesione per garantirne la conformità con le norme OMC. Il funzionamento dell'accordo sarà riesaminato anche qualora la Comunità e il Kazakistan assumano nuovi impegni multilaterali in merito ai prodotti di acciaio di cui all'allegato I.

5. La Comunità si riserva il diritto di prendere, in qualsiasi momento, le misure del caso fra cui, qualora le parti non riescano a giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui agli articoli precedenti o qualora il presente accordo sia denunciato da una delle parti, la reintroduzione di un sistema di contingenti autonomi nei confronti delle esportazioni dal Kazakistan dei prodotti di cui all'allegato I.

6. Gli allegati e il protocollo A acclusi al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 13

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, kazaka e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el veintidós de julio de dos mil dos.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli to tusind og to.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli zweitausendundzwei.

Βρυξέλλες, είκοσι δύο Ιουλίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Brussels, on the twenty-second day of July two thousand and two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet deux mille deux.

Fatto a Bruxelles, addì ventidue luglio duemiladue.

Gedaan te Brussel, tweeëntwintig juli tweeduizend en twee.

Feito em Bruxelas, em vinte e dois de Julho de dois mil e dois.

Tehty Brysselissä kahdentenäkymmenentenätoisena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Utfärdad i Bryssel den tjugoandra juli tjugohundratvå.

2002 жылы 22 шілдеде Брюссель қаласында жасалған .

Заключено в Брюсселе, 22 июля 2002 г.

Por la Comisión de las Comunidades Europeas

Für die Kommission der Europäischen Gemeinschaften

For Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Euroopan yhteisöjen komission puolesta

Pour la Commission des Communautés européennes

Για την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Commission of the European Communities

Per la Commissione delle Comunità europee

Voor de Commissie van de Europese Gemeenschappen

Pela Comissão das Comunidades Europeias

På Europeiska gemenskapernas kommissions vägnar

Еуропа Қоғамдастығы Комиссиясы үшін

За Комиссию Европейского Сообщества

Por el Gobierno de la República de Kazajistán

Für die Regierung der Republik Kasachstan

For regeringen for Republikken Kasakhstan

Kazakstanin tasavallan hallituksen puolesta

Pour le gouvernement de la République du Kazakhstan

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Καζακστάν

For the Government of the Republic of Kazakhstan

Per il governo della Repubblica di Kazakistan

Voor de regering van de Republiek Kazachstan

Pelo Governo da República do Cazaquistão

På Republiken Kazakstans regerings vägnar

Қазақстан Республикасының Үкіметі үшін

За Правительство Республики Казахстан

Roderick ABBOTT

Mazhit YESSENBAEV

ALLEGATO I

KAZAKISTAN

SA PRODOTTI LAMINATI PIATTI	7209 17 90
	7209 18 10
	7209 18 91
SA1. Arrofolati	7209 18 99
	7209 25 00
7208 10 00	7209 26 10
7208 25 00	7209 26 90
7208 26 00	7209 27 10
7208 27 00	7209 27 90
7208 36 00	7209 28 10
7208 37 90	7209 28 90
7208 38 90	7209 90 10
7208 39 90	
	7210 11 10
7211 14 10	7210 12 11
7211 19 20	7210 12 19
	7210 20 10
7219 11 00	7210 30 10
7219 12 10	7210 41 10
7219 12 90	7210 49 10
7219 13 10	7210 50 10
7219 13 90	7210 61 10
7219 14 10	7210 69 10
7219 14 90	7210 70 31
	7210 70 39
7225 20 20	7210 90 31
7225 30 00	7210 90 33
	7210 90 38
<i>SA1a. Arrofolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione</i>	7211 14 90
	7211 19 90
7208 37 10	7211 23 10
7208 38 10	7211 23 51
7208 39 10	7211 29 20
	7211 90 11
SA2. Lamiera pesante	7212 10 10
	7212 10 91
7208 40 10	7212 20 11
7208 51 10	7212 30 11
7208 51 30	7212 40 10
7208 51 50	7212 40 91
7208 51 91	7212 50 31
7208 51 99	7212 50 51
7208 52 10	7212 60 11
7208 52 91	7212 60 91
7208 52 99	
7208 53 10	7219 21 10
	7219 21 90
7211 13 00	7219 22 10
	7219 22 90
SA3. Altri prodotti laminati piatti	7219 23 00
	7219 24 00
	7219 31 00
7208 40 90	7219 32 10
7208 53 90	7219 32 90
7208 54 10	7219 33 10
7208 54 90	7219 33 90
7208 90 10	7219 34 10
	7219 34 90
7209 15 00	7219 35 10
7209 16 10	7219 35 90
7209 16 90	
7209 17 10	7225 40 80

ALLEGATO II

LIMITI QUANTITATIVI

(in tonnellate)

Prodotti	2002	2003	2004
SA. Prodotti laminati piatti			
SA1. Arrotolati	50 000	50 000	50 000
SA1a. Arrotolati destinati alla rilaminazione	5 000	5 000	5 000
SA2. Lamiera pesante	0	0	0
SA3. Altri prodotti laminati piatti	53 000	55 700	58 500

ALLEGATO III

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 11

7201 10 11	7208 25 00	7210 20 10	7214 91 90	7219 23 00	7225 40 80
7201 10 19	7208 26 00	7210 30 10	7214 99 10	7219 24 00	7225 50 00
7201 10 30	7208 27 00	7210 41 10	7214 99 31	7219 31 00	7225 91 10
7201 10 90	7208 36 00	7210 49 10	7214 99 39	7219 32 10	7225 92 10
7201 50 10	7208 37 10	7210 50 10	7214 99 50	7219 32 90	7225 99 10
7201 50 90	7208 37 90	7210 61 10	7214 99 61	7219 33 10	7226 11 10
7202 11 20	7208 38 10	7210 69 10	7214 99 69	7219 33 90	7226 19 10
7202 11 80	7208 38 90	7210 70 31	7214 99 80	7219 34 10	7226 19 30
7202 99 11	7208 39 10	7210 70 39	7214 99 90	7219 34 90	7226 20 20
7203 10 00	7208 39 90	7210 90 31	7215 90 10	7219 35 10	7226 91 10
7203 90 00	7208 40 10	7210 90 33	7216 10 00	7219 35 90	7226 91 90
7204 10 00	7208 40 90	7210 90 38	7216 21 00	7219 90 10	7226 92 10
7204 21 10	7208 51 10	7211 13 00	7216 22 00	7220 11 00	7226 93 20
7204 21 90	7208 51 30	7211 14 10	7216 31 11	7220 12 00	7226 94 20
7204 29 00	7208 51 50	7211 14 90	7216 31 19	7220 20 10	7226 99 20
7204 30 00	7208 51 91	7211 19 20	7216 31 91	7220 90 11	7227 10 00
7204 41 10	7208 51 99	7211 19 90	7216 31 99	7220 90 31	7227 20 00
7204 41 91	7208 52 10	7211 23 10	7216 32 11	7221 00 10	7227 90 10
7204 41 99	7208 52 91	7211 23 51	7216 32 19	7221 00 90	7227 90 50
7204 49 10	7208 52 99	7211 29 20	7216 32 91	7222 11 11	7227 90 95
7204 49 30	7208 53 10	7211 90 11	7216 32 99	7222 11 19	7228 10 10
7204 49 91	7208 53 90	7212 10 10	7216 33 10	7222 11 21	7228 10 30
7204 49 99	7208 54 10	7212 10 91	7216 33 90	7222 11 29	7228 20 11
7204 50 10	7208 54 90	7212 20 11	7216 40 10	7222 11 91	7228 20 19
7204 50 90	7208 90 10	7212 30 11	7216 40 90	7222 11 99	7228 30 20
7206 10 00	7209 15 00	7212 40 10	7216 50 10	7222 19 10	7228 30 41
7206 90 00	7209 16 10	7212 40 91	7216 50 91	7222 19 90	7228 30 49
7207 11 11	7209 16 90	7212 50 31	7216 50 99	7222 30 10	7228 30 61
7207 11 14	7209 17 10	7212 50 51	7216 99 10	7222 40 10	7228 30 69
7207 11 16	7209 17 90	7212 60 11	7218 91 11	7222 40 30	7228 30 70
7207 12 10	7209 18 10	7212 60 91	7218 91 19	7224 10 00	7228 30 89
7207 19 11	7209 18 91	7213 10 00	7218 99 11	7224 90 01	7228 60 10
7207 19 14	7209 18 99	7213 20 00	7218 99 20	7224 90 05	7228 70 10
7207 19 16	7209 25 00	7213 91 10	7219 11 00	7224 90 08	7228 70 31
7207 19 31	7209 26 10	7213 91 20	7219 12 10	7224 90 15	7228 80 10
7207 20 11	7209 26 90	7213 91 41	7219 12 90	7224 90 31	7228 80 90
7207 20 15	7209 27 10	7213 91 49	7219 13 10	7224 90 39	7301 10 00
7207 20 17	7209 27 90	7213 91 70	7219 13 90	7225 11 00	7302 10 31
7207 20 32	7209 28 10	7213 91 90	7219 14 10	7225 19 10	7302 10 39
7207 20 51	7209 28 90	7213 99 10	7219 14 90	7225 19 90	7302 10 90
7207 20 55	7209 90 10	7213 99 90	7219 21 10	7225 20 20	7302 20 00
7207 20 57	7210 11 10	7214 20 00	7219 21 90	7225 30 00	7302 40 10
7207 20 71	7210 12 11	7214 30 00	7219 22 10	7225 40 20	7302 90 10
7208 10 00	7210 12 19	7214 91 10	7219 22 90	7225 40 50	

Verbale concordato

Nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Kazakistan sul commercio di taluni prodotti di acciaio, firmato a Bruxelles il 22 luglio 2002, le parti decidono che:

- nel quadro dello scambio di informazioni sulle licenze d'esportazione e le autorizzazioni d'importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, le parti forniscono dette informazioni in riferimento agli Stati membri oltre che all'intera Comunità,
 - in attesa che si trovi una soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, su richiesta della Comunità il Kazakistan collabora evitando di rilasciare licenze d'esportazione tali da aggravare i problemi dovuti ad una variazione repentina e pregiudizievole delle correnti commerciali tradizionali,
 - il Kazakistan tiene debitamente conto della natura sensibile dei piccoli mercati regionali della Comunità per quanto riguarda il loro fabbisogno tradizionale di rifornimenti e per evitare concentrazioni regionali.
-

PROTOCOLLO A**TITOLO I****CLASSIFICAZIONE***Articolo 1*

1. Le competenti autorità della Comunità si impegnano ad informare il Kazakistan di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) per quanto riguarda i prodotti contemplati dall'accordo prima della sua entrata in vigore nella Comunità.

2. Le competenti autorità della Comunità si impegnano ad informare le competenti autorità del Kazakistan di qualsiasi decisione concernente la classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, entro e non oltre un mese dall'adozione.

Tale descrizione comprende:

- a) una descrizione dei prodotti interessati;
- b) i corrispondenti codici NC;
- c) i motivi della decisione.

3. Se una decisione di classificazione modifica il criterio di classificazione di qualsiasi prodotto contemplato dall'accordo, le competenti autorità della Comunità concedono un termine di 30 giorni, a decorrere dalla data della comunicazione della Comunità, per l'entrata in vigore della decisione. Ai prodotti spediti anteriormente all'entrata in vigore della decisione continua ad applicarsi la classificazione precedente, sempre che vengano presentati all'importazione nella Comunità entro 60 giorni a decorrere da tale data.

4. Se una decisione comunitaria recante modifica del criterio di classificazione di un prodotto contemplato dall'accordo si applica ad una categoria soggetta a limiti quantitativi, le parti avviano consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 3, dell'accordo onde adempiere all'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dello stesso.

5. Qualora, al punto di entrata nella Comunità, le competenti autorità del Kazakistan e della Comunità abbiano opinioni divergenti circa la classificazione dei prodotti contemplati dall'accordo, ci si baserà provvisoriamente sulle indicazioni fornite dalla Comunità, in attesa che si tengano le consultazioni di cui all'articolo 9 al fine di concordare la classificazione definitiva del prodotto in questione.

TITOLO II**ORIGINE***Articolo 2*

1. I prodotti originari del Kazakistan ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore possono essere esportati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo previa presentazione di un certificato d'origine kazaka conforme al modello allegato al presente protocollo.

2. Il certificato d'origine viene autenticato dagli organismi kazaki a tal fine autorizzati a norma della legislazione kazaka se i prodotti in causa possono essere considerati originari del Kazakistan.

Articolo 3

Il certificato d'origine viene rilasciato soltanto previa richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. Gli organismi kazaki a tal fine autorizzati a norma della legislazione kazaka sono tenuti ad accertarsi che i certificati d'origine siano compilati correttamente; a tal fine, essi richiedono tutti i documenti giustificativi e procedono a tutti i controlli considerati necessari.

Articolo 4

La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato d'origine e quelli che figurano sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non compromette ipso facto la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.

TITOLO III**SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO PER I PRODOTTI SOGGETTI A LIMITI QUANTITATIVI***SEZIONE I***Esportazione***Articolo 5*

Le competenti autorità governative kazake rilasciano una licenza d'esportazione per tutte le spedizioni dal Kazakistan di prodotti di acciaio contemplati dall'accordo entro i limiti quantitativi corrispondenti di cui all'allegato II dell'accordo.

Articolo 6

1. Le licenze d'esportazione devono essere conformi al modello allegato al presente protocollo e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità.

2. Ciascuna licenza d'esportazione deve specificare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per il prodotto corrispondente di cui all'allegato II dell'accordo.

Articolo 7

Le competenti autorità comunitarie devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di tutte le licenze d'esportazione già rilasciate.

Articolo 8

1. Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza d'esportazione è rilasciata dopo la spedizione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.

Articolo 9

La presentazione di una licenza d'esportazione, a norma dell'articolo 11, avviene entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci da essa contemplate.

SEZIONE II

Importazione

Articolo 10

1. I prodotti di acciaio originari del Kazakistan corredati di una licenza d'importazione valida ai sensi della decisione modificata 2001/934/CECA ⁽¹⁾ spediti nella Comunità prima dell'entrata in vigore del presente accordo sono ammessi entro i limiti applicabili tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002.

2. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti contemplati dal presente accordo è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione.

Articolo 11

1. Le competenti autorità della Comunità rilasciano l'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 8 entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza d'esportazione. L'elenco delle autorità competenti è allegato al presente protocollo.

⁽¹⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 78.

2. Le autorizzazioni d'importazione sono valide per quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale della Comunità.

3. Le competenti autorità della Comunità annullano l'autorizzazione d'importazione già rilasciata se la corrispondente licenza d'esportazione è stata ritirata. Nondimeno, se le competenti autorità della Comunità vengono informate del ritiro o dell'annullamento di una licenza d'esportazione soltanto dopo l'immissione in libera pratica dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti vengono imputati sui limiti quantitativi stabiliti per il prodotto.

Articolo 12

Se le competenti autorità della Comunità constatano che i quantitativi totali coperti dalle licenze rilasciate dalle competenti autorità del Kazakistan superano i limiti di cui all'allegato II dell'accordo, esse sospendono il rilascio delle autorizzazioni d'importazione per quanto riguarda i prodotti cui si applica il limite quantitativo in questione. In tal caso, le competenti autorità della Comunità informano immediatamente le autorità del Kazakistan e vengono avviate senza indugio consultazioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo.

TITOLO IV

FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE D'ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI D'ORIGINE E DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI LE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ

Articolo 13

1. La licenza d'esportazione e il certificato d'origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello.

Il formato dei suddetti documenti è di 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura «originale», mentre le altre recano l'indicazione «copia». Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità secondo le disposizioni dell'accordo.

2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Detto numero è composto dei seguenti elementi:

— due lettere che indicano il paese esportatore: KZ = Kazakistan

— due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:

- BE = Belgio
- DK = Danimarca
- DE = Germania
- EL = Grecia
- ES = Spagna
- FR = Francia
- IE = Irlanda
- IT = Italia
- LU = Lussemburgo
- NL = Paesi Bassi
- AT = Austria
- PT = Portogallo
- FI = Finlandia
- SE = Svezia
- GB = Regno Unito

— un numero di una cifra che indica l'anno in questione, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 2 per il 2002,

— un numero di due cifre da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore,

— un numero di cinque cifre da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.

Articolo 14

La licenza d'esportazione e il certificato d'origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «issued retrospectively».

Articolo 15

1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d'esportazione o di un certificato d'origine, l'esportatore può rivolgersi rispettivamente alle autorità governative kazake competenti per il rilascio delle licenze o agli organismi kazaki autorizzati a rilasciare certificati d'origine a norma della legislazione

kazaka per ottenere un duplicato sulla base dei documenti d'esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicate».

2. I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza d'esportazione o certificato d'origine).

TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 16

Le parti collaborano strettamente all'attuazione del presente protocollo. A tal fine, entrambe le parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.

Articolo 17

Per garantire una corretta applicazione del presente protocollo, le parti si prestano reciprocamente assistenza nel controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze d'esportazione e dei certificati d'origine rilasciati nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma del presente protocollo.

Articolo 18

Il Kazakistan trasmette alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità kazake autorizzate a rilasciare e verificare le licenze d'esportazione e i certificati d'origine unitamente ai modelli dei timbri da essi utilizzati e ai facsimili delle firme. Il Kazakistan informa la Commissione di qualsiasi modifica di tali informazioni.

Articolo 19

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati d'origine e delle licenze d'esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le competenti autorità della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

2. In tal caso le competenti autorità comunitarie rinviando il certificato d'origine, la licenza d'esportazione o una copia degli stessi alle competenti autorità kazake indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.

3. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori dei certificati d'origine di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

4. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 vengono comunicati entro tre mesi alle competenti autorità comunitarie. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate sotto il regime definito dall'accordo. La Comunità può inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.

Se dalle verifiche emergono irregolarità sistematiche nell'uso dei certificati d'origine, la Comunità può assoggettare le importazioni dei prodotti in questione alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo.

5. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati d'origine, le competenti autorità kazake conservano le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi inerenti per almeno un anno dopo il termine dell'accordo.

6. Il ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

Articolo 20

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 19 o dalle informazioni in possesso delle competenti autorità della Comunità o del Kazakistan risultano o sembrano risultare una violazione o un'elusione delle disposizioni dell'accordo, le parti collaborano strettamente, e con la necessaria diligenza, onde prevenire siffatte infrazioni.

2. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le competenti autorità kazake svolgono o fanno svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che la Comunità considera o tende a considerare elusive o trasgressive del presente protocollo. Il Kazakistan comunica alla Comunità i risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell'elusione o della trasgressione, tra cui la vera origine delle merci.

3. Previo accordo tra le parti, possono presenziare alle indagini di cui al paragrafo 2 funzionari designati dalla Comunità.

4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le competenti autorità della Comunità e del Kazakistan si scambiano tutte le informazioni ritenute utili per prevenire l'elusione o la violazione dell'accordo. Queste informazioni possono riguardare il commercio del tipo di prodotti contemplati dal presente accordo tra il Kazakistan e altri paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio del Kazakistan prima di essere importati nella Comunità. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere, qualora disponibili, copie di tutta la documentazione utile.

5. Se esistono prove sufficienti dell'elusione o della violazione delle disposizioni del presente protocollo, le competenti autorità del Kazakistan o della Comunità possono decidere di prendere tutte le misure necessarie per prevenire nuove elusioni o violazioni.

LICENZA DI ESPORTAZIONE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	ORIGINALE		2. N.
	3. Anno	4. Gruppo di prodotti	
5. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)	LICENZA DI ESPORTAZIONE (Prodotti CECA)		
	6. Paese di origine	7. Paese di destinazione	
8. Luogo e data di spedizione — mezzo di trasporto	9. Precisazioni supplementari		
10. Designazione delle merci — Fabbricante	11. Codice NC	12. Quantità ⁽¹⁾	13. Valore fob ⁽²⁾
14. Certificazione dell'autorità competente Il sottoscritto certifica che le merci sopra descritte sono state imputate sul limite quantitativo fissato per l'anno indicato nella casella n. 3 per il gruppo di prodotti indicato nella casella n. 4 nel quadro delle disposizioni che disciplinano il commercio di prodotti CECA con la Comunità europea			
15. Autorità competente (nome, indirizzo completo, paese)	Luogo data		
	(Firma)	(Timbro)	

⁽¹⁾ Indicare il peso netto (kg) e il quantitativo nell'unità prescritta, se diverso dal peso netto.
⁽²⁾ Nella valuta del contratto di vendita.

LICENZA DI ESPORTAZIONE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	COPIA		2. N.	
	3. Anno		4. Gruppo di prodotti	
5. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)	LICENZA DI ESPORTAZIONE (Prodotti CECA)			
	6. Paese di origine		7. Paese di destinazione	
8. Luogo e data di spedizione — mezzo di trasporto	9. Precisazioni supplementari			
10. Designazione delle merci — Fabbricante	11. Codice NC	12. Quantità ⁽¹⁾	13. Valore fob ⁽²⁾	
14. Certificazione dell'autorità competente Il sottoscritto certifica che le merci sopra descritte sono state imputate sul limite quantitativo fissato per l'anno indicato nella casella n. 3 per il gruppo di prodotti indicato nella casella n. 4 nel quadro delle disposizioni che disciplinano il commercio di prodotti CECA con la Comunità europea				
15. Autorità competente (nome, indirizzo completo, paese)	Luogo data			
	(Firma)		(Timbro)	

⁽¹⁾ Indicare il peso netto (kg) e il quantitativo nell'unità prescritta, se diverso dal peso netto.

⁽²⁾ Nella valuta del contratto di vendita.

CERTIFICATO DI ORIGINE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	ORIGINALE		2. N.
	3. Anno	4. Gruppo di prodotti	
5. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)	CERTIFICATO DI ORIGINE (Prodotti CECA)		
	6. Paese di origine	7. Paese di destinazione	
8. Luogo e data di spedizione — mezzo di trasporto	9. Precisazioni supplementari		
10. Designazione delle merci — Fabbricante	11. Codice NC	12. Quantità ⁽¹⁾	13. Valore fob ⁽²⁾
14. Certificazione dell'autorità competente Il sottoscritto certifica che le merci sopra descritte sono state imputate sul limite quantitativo fissato per l'anno indicato nella casella n. 3 per il gruppo di prodotti indicato nella casella n. 4 nel quadro delle disposizioni che disciplinano il commercio di prodotti CECA con la Comunità europea			
15. Autorità competente (nome, indirizzo completo, paese)	Luogo data		
	(Firma)	(Timbro)	

⁽¹⁾ Indicare il peso netto (kg) e il quantitativo nell'unità prescritta, se diverso dal peso netto.
⁽²⁾ Nella valuta del contratto di vendita.

CERTIFICATO DI ORIGINE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	COPIA		2. N.	
	3. Anno		4. Gruppo di prodotti	
5. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)	CERTIFICATO DI ORIGINE (Prodotti CECA)			
	6. Paese di origine		7. Paese di destinazione	
8. Luogo e data di spedizione — mezzo di trasporto	9. Precisazioni supplementari			
10. Designazione delle merci — Fabbricante	11. Codice NC	12. Quantità ⁽¹⁾	13. Valore fob ⁽²⁾	
14. Certificazione dell'autorità competente Il sottoscritto certifica che le merci sopra descritte sono state imputate sul limite quantitativo fissato per l'anno indicato nella casella n. 3 per il gruppo di prodotti indicato nella casella n. 4 nel quadro delle disposizioni che disciplinano il commercio di prodotti CECA con la Comunità europea				
15. Autorità competente (nome, indirizzo completo, paese)	Luogo data			
	(Firma)		(Timbro)	

⁽¹⁾ Indicare il peso netto (kg) e il quantitativo nell'unità prescritta, se diverso dal peso netto.

⁽²⁾ Nella valuta del contratto di vendita.

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAIKISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Services licences
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Fax: (32-2) 230 83 22

Ministerie van Economische Zaken
Bestuur van de Economische Betrekkingen
Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax: (32-2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Vejlsovej 29
DK-8600 Silkeborg
Fax (45) 35 45 64 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn 1
Fax: (49-6196) 942 26

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων
Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Fax: (30 10) 328 60 94

ESPAÑA

Ministerio de Economía
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Fax: + (34) 915 63 18 23/913 49 38 31

FRANCE

Setice
8, rue de la Tour-des-Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Fax: + (33) 155 07 46 69

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment
Import/ Export Licensing, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Fax: (353-1) 631 28 26

ITALIA

Ministero delle Attività produttive
Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi
Viale America, 341
I-00144 Roma
Fax: (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Fax: (352) 46 61 38

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
9700 RD Groningen
Nederland
Fax: (31) 505 26 06 98
m.i.v. 18.1.2002
Fax: + (31) 505 23 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Außenwirtschaftsadministration
Landstrasser Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Fax: + 43-1-711 00/8386

PORTUGAL

Ministério da Economia
Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais
Alfândega de Lisboa, Largo do Terreiro do Trigo
P-1100 Lisboa
Fax: (351-21) 881 42 61

SUOMI

Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Faksi: (358-9) 614 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax: (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House, West Precinct
Billingham
Cleveland
TS23 2NF
United Kingdom
Fax: (44) 1642 533 557